



**Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali**

*Roma, 4 agosto 2008*

*All' Università degli Studi di Modena e Reggio  
Emilia  
Centro Studi Internazionali e Comparati  
Marco Biagi  
Viale Jacopo Berengario n. 51  
41100 Modena*

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Prot. 25/I/0010821*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello in materia di trasmissione dati tra soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 276/2003.

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con istanza di interpello, chiede di sapere se sia o meno legittimo stipulare convenzioni e accordi tra soggetti autorizzati ai sensi del Capo I del D.Lgs. n. 276/2003, *“anche in riferimento ad attività oggetto di autorizzazione, ed in particolare se sia possibile per un soggetto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 276/2003 e con il consenso delle persone interessate, comunicare i dati dei lavoratori inerenti all'incontro tra domanda e offerta di lavoro ad altri soggetti autorizzati”*.

La riforma attuata con il D.Lgs. n. 276/2003 si propone, come declinato dall'art. 3 del Decreto, lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.

L'intervento normativo del Legislatore del 2003, finalizzato anche a conseguire una crescita economica sostenibile nonché il miglioramento della qualità del lavoro, è imperniato, com'è noto, non solo sull'introduzione di nuove tipologie contrattuali e strumenti di flessibilità, ma anche su procedure che, rispetto al passato, consentono con maggiore facilità l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

In tal senso, le disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 6 del testo in parola disciplinano il regime autorizzatorio relativo allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.

In particolare, l'art. 6 citato dispone che sono autorizzate allo svolgimento dell'attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro.

Nelle rispetto delle condizioni sopra citate, dunque, le università e le fondazioni universitarie sono riconosciuti quali soggetti autorizzati *ope legis*, in assenza di preventiva autorizzazione, allo svolgimento dell'attività di intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Allo scopo di evitare che soggetti diversi da quelli espressamente autorizzati si ingeriscano nelle attività di cui sopra, l'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che l'autorizzazione non può essere oggetto di transazione commerciale.

Il divieto di transazione commerciale è tra l'altro richiamato nell'art. 10 del D.M. 23 dicembre 2003 – recante norme su modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro – ove si specifica che è vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di **soggetti terzi**, siano essi persone fisiche o giuridiche. Nella stessa ottica, la disposizione contenuta nell'art. 12 del Decreto in parola puntualizza, con specifico riferimento alle università pubbliche e private e le fondazioni universitarie, che l'autorizzazione non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di università o di fondazioni.

L'art. 10 del D.M. 23 dicembre 2003 vieta la cessione a terzi della attività oggetto di autorizzazione, concetto ribadito dalla circolare n. 25/2004 di questo Ministero, dove si specifica che le attività oggetto di autorizzazione devono necessariamente essere svolte direttamente dai soggetti autorizzati, attraverso le proprie strutture e il proprio personale, compresa la ricerca e selezione dei candidati e la gestione delle banche dati.

Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che in base al quadro regolatorio innanzi delineato pare ammettersi la possibilità di convenzioni e accordi tra soggetti autorizzati aventi quali finalità la comunicazione dei dati dei lavoratori inerenti all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che detti accordi o convenzioni non costituiscono figure contrattuali con le quali si attua una transazione commerciale o una cessione dell'autorizzazione, in quanto si tratta di accordi tra soggetti già in possesso di una autorizzazione. Né tanto meno costituiscono esternalizzazione a soggetti terzi delle attività oggetto di

autorizzazione, nella misura in cui prevedano la semplice comunicazione o scambio di dati dei lavoratori, inerenti all'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Al contrario essi rappresentano, nel rispetto del dettato dell'art. 8 del D.Lgs. n. 276/2003, proficue forme di collaborazione volte a realizzare sinergie tra soggetti autorizzati con lo scopo di attuare le finalità della norma (art. 3 del D.Lgs. n. 276/2003) ovvero una maggiore diffusione e circolazione dei dati di soggetti interessati all'inserimento nel mondo del lavoro, il del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro.

Appare in questo senso utile richiamare anche quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lett. c) del Decreto in questione, laddove si prevede che l'obiettivo del migliore inserimento nel mercato del lavoro ruota anche attorno a forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati.

La collaborazione tra soggetti autorizzati che scaturisce dagli accordi o convenzioni di cui trattasi è dunque aderente alla *ratio* dell'intervento riformatore proprio in quanto funzionale al raggiungimento delle finalità ad esso sottese.

In armonia con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la circolazione e diffusione, tra soggetti autorizzati, dei dati dei lavoratori non può che avvenire con il consenso degli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)